

ALGHERO

**ACCORDO TERRITORIALE  
DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI ALGHERO**  
In attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n.431  
e del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999  
(Depositato presso il Comune di Alghero il 6-06-2000 Prot.n° \_\_\_\_\_)

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà edilizia, rappresentate da:

CONFEDILIZIA in persona del presidente provinciale Comm. Francesco Solinas  
ASPPI in persona del segretario provinciale Geom. Nicola Maraldi  
UPPI in persona del presidente provinciale Dott.ssa Elvira Sassu  
APPC in persona del segretario provinciale Geom. Nicola Derudas

e le organizzazioni sindacali dell'inquinato, rappresentate da:

SUNIA in persona del segretario provinciale Sig. Franco Lupinu  
SICET in persona del segretario provinciale Sig. Salvatore Cuguttu  
UNIAT in persona del segretario provinciale Sig. Giuseppe Macciocu  
ANIA in persona del segretario provinciale Sig. Antonio Serra

si conviene e stipula quanto segue.

**1) CONTRATTI AGEVOLATI**  
(art.2, comma 3, L.431/98 e art.1 d.m.5.3.99)

L'ambito d'applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Alghero.

Il territorio del Comune di Alghero, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione in 7 microzone catastali, è suddiviso in quattro "zone omogenee", così come definite e delimitate dagli allegati A) e B) che si allegano in copia, unitamente alle schede descrittive delle microzone definite dal Comune di Alghero.

Per ognuna delle quattro zone omogenee come sopra individuate, sono definite delle subfasce d'oscillazione dei canoni come da allegato B)

Le parti stipulano i contratti di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì - come nel presente Accordo formalmente si conviene - le possibilità d'aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.

Il canone di locazione d'ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno della subfascia d'oscillazione di cui all'allegato B) e sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato "F".

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l'allegata Tabella (Allegato D).

La superficie convenzionale dell'unità immobiliare sarà calcolata secondo i criteri del dpr 138/98, con una tolleranza che sarà definita contestualmente alla stesura del contratto ed inserita nel modulo di calcolo.

Le parti stabiliscono i seguenti parametri correttivi in relazione alla superficie convenzionale:

- a) per le unità con superficie superiore a mq 100 la metratura massima sarà ridotta del 10% con un limite minimo di 100 mq.
- b) per le unità con superficie superiore a mq 120 la metratura massima sarà ridotta del 15% con un limite minimo di 107 mq.
- c) per le unità con superficie superiore a mq 140 la metratura massima sarà ridotta del 20% con un limite minimo di 113 mq.
- d) per le unità con superficie inferiore a mq. 70 la metratura massima sarà aumentata del 10% con il limite massimo di 70 mq.

Nel caso in cui l'immobile oggetto della locazione è dotato di mobilio il canone definito all'interno dei valori minimi e massimi della subfascia di appartenenza subirà un incremento massimo del 10%.

Per gli immobili di cui all'art.1, comma 2, lett.a), legge 431/98, le subfasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune di Alghero o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.

## 2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art.5, comma 1, L.431/98 e art.2 d.m.5.3.99)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Alghero.

Ai fini dell'art.2, comma 4, D.M. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le subfasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone del Comune di Alghero.

Nel caso in cui l'immobile oggetto della locazione è dotato di mobilio il canone definito all'interno dei valori minimi e massimi della subfascia di appartenenza subirà un incremento del 20%.

In relazione alla durata del contratto le parti dovranno stabilire quanto in appresso:

- a) un decremento del 10% del canone se la locazione ha una durata contrattuale fino a sei mesi;
- b) un decremento del 5% del canone se la locazione ha una durata da 6 a 12 mesi.

Per i contratti in epigrafe - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori - All. D - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

**Fattispecie di esigenze dei proprietari:**

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione proprio o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio dei figli
- rientro dall'estero
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio

2) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto

**Fattispecie di esigenze dei conduttori:**

Quando il conduttore ha necessità di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
- acquisto abitazione in cooperativa o presso privati

2) Quando il conduttore ha un'esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suddette esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato E)

-----OOOOOOOOOO-----

I contratti tipo di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente accordo prevederanno la seguente clausola:

"Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale sottoscritto, anche a riguardo del canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione".

La commissione avrà sede presso il Comune di Alghero.

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune di Alghero deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.

#### Osservatorio territoriale

L'Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche sia private, in particolare sulle seguenti materie:

- mercato e costo delle locazioni, anche in confronto con altre città
- tendenze e prospettive d'investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi imprese
- tendenza delle tipologie costruttive
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio
- processi di vendita e dismissione del patrimonio

La composizione e le modalità di costituzione dell'Osservatorio saranno definite entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo territoriale.

All'interno dell'osservatorio si costituirà la "Borsa delle locazioni", organismo composto dagli enti designati dalle associazioni firmatarie del presente accordo.

#### Dritti sindacali e rappresentanza

1) Le parti riconoscono la necessità di definire forme democratiche di rappresentanza sindacale. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale.

2) La disciplina relativa alle rappresentanze sindacali sarà definita con apposito accordo.

#### Delega contributi sindacali

1) Gli accordi integrativi di cui al comma 5 dell'art.1 del Decreto Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999, dovranno prevedere forme di riscossione dei contributi sindacali, dovuti dai conduttori alle organizzazioni di rappresentanza, in conformità a specifica delega

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo ritengono utile e si impegnano ad instaurare costanti rapporti tra di loro al fine di individuare validi strumenti migliorativi del presente accordo per meglio garantire e tutelare le parti contraenti il rapporto di locazione, nello spirito di quanto

previsto dagli accordi e protocolli nazionali, dalla legge 431/98 e dal Decreto del Ministro Lavori Pubblici 5.3.1999.

Le parti inoltre, considerato il nuovo sistema di contrattazione introdotto dalla legge 431/98 sulle locazioni abitative, concordano la necessità per il futuro di definire un nuovo metodo sulle relazioni fra i rappresentanti della proprietà edilizia e dell'inquilinato, con particolare riguardo alle problematiche condominiali strettamente collegate al rapporto locativo.

Nell'ambito di ognuna delle subfasce delle quattro zone omogenee, ossia entro i succitati valori minimi e massimi, le parti contraenti concorderanno il relativo canone anche sulla base dei protocolli d'intesa conclusi fra le organizzazioni firmatarie.

Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Le associazioni così come sopra rappresentate dichiarano di sottoscrivere il presente accordo in quanto applicativo della normativa di cui alla legge 431/98 ed al D.M. 05.03.99

Il presente Accordo, unitamente agli allegati citati, verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Alghero mediante consegna all'Ufficio Protocollo generale.

Letto, confermato, sottoscritto e depositato presso il Comune di Alghero in data \_\_\_\_\_

Per le associazioni dei proprietari

timbro

CONFEDILIZIA	Comm. Francesco Solinas	_____
ASPPI	Geom. Nicola Maraldi	_____
UPPI	Dott.ssa Elvira Sassu	_____
APPC	Geom. Nicola Derudas	_____

Per le associazioni sindacali dell'inquilinato

timbro

SUNIA	Sig. Franco Lupinu	_____
SICET	Sig. Salvatore Cuguttu	_____
UNIAT	Sig Giuseppe Macciocu	_____
ANIA	Sig Antonio Serra	_____

#### ALLEGATO A)

IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO, SULLA BASE DELLA DELIMITAZIONE IN 7 MICROZONE CATASTALI VIENE RIPARTITO IN 4 ZONE OMOGENEE :

- MICROZONA 1 - CENTRO STORICO
- MICROZONA 2 - CENTRO URBANO, LIDO E PERIFERIA ;
- MICROZONA 3 - FERTILIA
- MICROZONA 4 - AGRO INTERNO E BORGATE
- MICROZONA 5 - AGRO COSTIERO E BORGATE

MICROZONA 6 - PORTO CONTE

MICROZONA 7 - CAPOACCIA

ZONE OMOGENEE

ZONA A : microzone 2 - 3  
ZONA B : microzone 1  
ZONA C : microzone 5 - 6 - 7  
ZONA D : microzone 4

ALLEGATO B)

PER OGNUNA DELLE 4 ZONE OMOGENEE INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO A)  
VENGONO DEFINITE DELLE SUBFASCE DI OSCILLAZIONE SECONDO LA TIPOLOGIA CON  
VALORI MINIMO E MASSIMO A MQ/ANNUO

(Valori x 1000) LIRE Hq X ANNO

ZONA A  
microzone 2 - 3  
minimo 35.000/mq  
massimo 80.000/mq

tipologia a) min 50 max 80  
tipologia b) min 35 max 70

ZONA B  
microzone 1  
minimo 35.000/mq  
massimo 60.000/mq

tipologia a) min 35 max 60

ZONA C  
microzone 5 - 6 - 7  
minimo 35.000/mq  
massimo 55.000/mq

tipologia a) min 35 max 55

+ ISTAT

ZONA D  
microzone 4  
minimo 30.000/mq  
massimo 50.000/mq

tipologia a) min 30 max 50

ALLEGATO C)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 e come da Accordo territoriale in  
data \_\_\_\_\_

Il/La Sig./Soc.(1) \_\_\_\_\_

di seguito denominato/a locatore \_\_\_\_\_

(assistito/a da (2) \_\_\_\_\_

in persona di \_\_\_\_\_

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig. (1) \_\_\_\_\_

di seguito denominato/a conduttore \_\_\_\_\_

identificato/a mediante (3) \_\_\_\_\_

(assistito/a da (2) \_\_\_\_\_

in persona di \_\_\_\_\_

che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ composta di n. \_\_\_\_\_ vani, oltre cucina e servizi, per mq  
complessivi \_\_\_\_\_ e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola,  
posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) \_\_\_\_\_

non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

proprietà \_\_\_\_\_

riscaldamento \_\_\_\_\_

21) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.765).

22) La conclusione del presente contratto - fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione ove concesso - non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art.121, comma 4, lett. f), d.lgs. 1° settembre 1993, n.385).

23) Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

#### 24) ALTRE PATTUZIONI

25) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio al precitato d.m. 5 marzo 1999, alle disposizioni del codice civile, della legge 392/78, della legge 431/98 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Locatore

Il Conduttore

A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 20), 23), 24) e 25)..

Il Locatore

Il Conduttore

**SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATATA ASSISTENZA**

#### NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Assistenza facoltativa

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art.12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n.191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo n.286/1998.

(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.

Nei casi di opzione, cancellare quanto non interessa.

#### ALLEGATO F)

#### ELEMENTI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE

All'interno di alcune delle quattro zone omogenee vengono individuate fino a due subfasce : per l'individuazione delle due sub fasce si tiene conto dei seguenti elementi.

- 1) cucina abitabile con finestra
- 2) bagno interno completo di tutti i sanitari (con vasca o doccia)
- 3) A doppi servizi
- 4) sottotetto, soffitta o cantina

- 5) terrazzi o balconi
- 6) A autorimessa singola o posto auto coperto
- 7) posto auto scoperto
- 8) A giardino o area verde o corte ad uso esclusivo
- 9) ascensore per le unità dal terzo piano fuori terra
- 10) A superamento barriere architettoniche
- 11) A isolamento termico o doppi vetri (vetro camera)
- 12) A impianto a risparmio energetico
- 13) impianto di riscaldamento
- 14) A impianti o sistemi di antifurto
- 15) impianti tecnologici (luce, sollevamento acqua, etc.)
- 16) A allacciamento alla rete del gas o bombolone condominiale
- 17) giardino o area verde o corte condominiale
- 18) appartamento sito in immobile con meno di tre unità immobiliari per piano

Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella subfascia di competenza sulla base della presenza nell'immobile stesso di almeno 10 (dieci) elementi caratterizzanti, fra i quali tre contraddistinti dalla lettera A per la subfascia superiore, e meno di 10 per la subfascia inferiore.

In caso di assenza di servizi igienici interni all'abitazione, per l'unità immobiliare oggetto del contratto, il canone sarà individuato all'interno di un'oscillazione dal minimo della fascia ed una percentuale del 10 % superiore a tale minimo

In caso di mancato allacciamento dell'abitazione alla rete fognante o impianto fognario per l'unità immobiliare oggetto del contratto, il canone sarà individuato all'interno di un'oscillazione dal minimo della fascia ed una percentuale del 10 % superiore a tale minimo.

La definizione del canone all'interno della fascia di oscillazione minimo e massimo sarà lasciata alla libera contrattazione delle parti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del d.m. 5 marzo 1999 e, in particolare, dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile.

La corretta definizione dei coefficienti applicativi degli elementi previsti dall'art. 1 comma 4 sopraindicato potrà essere richiesta, come previsto dall'art 2 comma 2 legge 431/98, alle rispettive associazioni di categoria firmatarie dell'accordo.

#### ALLEGATO D)

#### TABELLA ONERI ACCESSORI - Ripartizione fra locatore e conduttore

##### LOCATORE CONDUTTORE

##### AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile  
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali

##### ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni  
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti  
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge  
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione  
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio

Ispezioni e collaudi

##### AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)

Manutenzione ordinaria

Imposte e tasse di impianto

Forza motrice

Ricarico pressione del serbatoio

Ispezioni, collaudi e lettura contatori

## PIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.  10%  90%

Materiale per le pulizie

Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l.)  10%  90%

Manutenzione ordinaria della guardiola  10%  90%

Manutenzione straordinaria della guardiola

## PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta

Spese per le pulizie appaltate a ditta

Materiale per le pulizie

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie

Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti

## SGOMBERO NEVE

*Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso*

## LEGENDA

L = Locatore

C = Conduttore

Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali.

## ALLEGATO H)

### Commissione di Conciliazione e Congruità

Si istituisce una Commissione di Conciliazione e Congruità Extragiudiziarla presso il Comune di Alghero alla quale entrambe le parti contraenti potranno ricorrere per eventuali definizioni contrattuali. In merito alla congruità dei canoni, gli interessati vi ricorreranno per ottenere gli sgravi fiscali e per la riduzione dell'ICI, fanno eccezione i contratti sottoscritti con la presenza delle parti firmatarie del presente accordo, la medesima verifica potrà essere richiesta, al fine della concessione dei benefici fiscali, anche dalla amministrazione comunale.

### Regolamento della Commissione

#### La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria associazione.

L'istanza, su apposito modulo, deve contenere la generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte ed una copia del contratto di locazione in corso, ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché la indicazione dell'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di Conciliazione.

L'istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.

#### B) La segreteria